

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.237

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (237)

*(articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 27 luglio 2010*

---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2008/71/CE DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2008 RELATIVA  
ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articoli gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n.88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 commi 1 e 3 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, che tra l'altro ha abrogato direttiva 27 novembre 1992, n. 92/102/CEE, contenuta nell'allegato B della Legge comunitaria 2008;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 concernente il Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 relativa alla disciplina della riproduzione animale;

Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27 recante Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;

Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55 recante l'attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;



Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002 n. 39;

Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;

Tenuto conto del Regolamento (CE) 29 settembre 2003 n. 1782/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 23 ottobre 2000 che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Ambito e finalità)*

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto, stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che possono essere stabilite al fine di eradicare o controllare le malattie.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:



- a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera b), del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55 Attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- b) allevamento: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;
- c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati;
- d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore è delegato da quest'ultimo;
- e) autorità competente: il Ministero della salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali cui è delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto;
- f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita.

#### ART. 3

##### *(Elenco informatizzato delle aziende)*

1. Le aziende di cui all'articolo 2, lettera c), sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata BDN, istituita presso il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale", ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
2. Le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende nella BDN, comprese le informazioni da registrare, contengono necessariamente l'indicazione del detentore degli animali, anche ai fini dell'applicazione della decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, sono riportate nell'Allegato I, paragrafo 1 del presente decreto.
3. Il Ministero della salute con proprio provvedimento, se necessario, può fornire ulteriori indicazioni operative per l'implementazione della BDN.
4. Le aziende continuano ad essere presenti nella BDN finché non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.
5. Ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN di cui al presente articolo le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale purché sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente.

#### ART. 4

##### *(Registro aziendale di carico e scarico)*

1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale cartaceo degli animali conformemente a quanto indicato nell'Allegato II del presente decreto; il registro è composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresì le seguenti informazioni:

- numero di animali presenti nell'azienda



- movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro origine e/o la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse.
2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma precedente sono già interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico in forma cartacea, è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa nel rispetto della tempistica di cui all'Allegato II prevista per la compilazione del registro.
  3. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'Allegato I, paragrafi 3 e 4.
  4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 così come modificato dal DM. 16 maggio 2007. La copia di tale modello, in cui sono riportate le informazioni relative alla identificazione degli animali, va consegnata, oltre che al servizio veterinario competente sulle strutture zootecniche di partenza e di destinazione, anche all'operatore che temporaneamente è detentore degli animali presso i mercati e i centri di raccolta.
  5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma 4, i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa.
  6. L'operatore che detiene temporaneamente gli animali presso mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma 4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1.
  7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5.
  8. I registri e le informazioni, nonché le copie del modello IV di cui al presente articolo, sono messi a disposizione dell'autorità competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.

#### ART. 5

##### *(Identificazione degli animali)*

1. Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorni di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'Allegato I, paragrafo 2.
2. Il mezzo di identificazione di cui al precedente comma non può essere rimosso, sostituito o modificato senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
3. Qualora il mezzo di identificazione è diventato illeggibile o è stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente al presente articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice di identificazione nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.



4. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro Genealogico ed al Registro degli Ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purché tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità degli animali pari a quelle del registro di cui all'articolo 4.

ART. 6  
*(Scambi intracomunitari)*

1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilità dell'animale.
2. Il mezzo di identificazione che non consente di garantire l'identificabilità dell'animale è sostituito a cura ed a spese del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2 va stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'azienda di origine dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nell'azienda di prima destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4 e registrato nella BDN.
4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, può chiedere, in attuazione del capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi.

ART. 7  
*(Importazioni)*

1. Gli animali importati da un Paese terzo che hanno superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 93 e rimangono nel territorio italiano, sono identificati in conformità e mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 5 entro 30 giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima di lasciare l'azienda, tranne nel caso in cui la destinazione finale sia un macello situato nel territorio nazionale e che gli animali sono effettivamente macellati entro trenta giorni dal loro ingresso.
2. E' stabilito un nesso tra l'identificazione effettuata nel Paese terzo di provenienza degli animali e quella di cui al precedente comma. Tale nesso è essere trascritto nel registro di aziendale di cui all'articolo 4 e registrato nella BDN.

ART. 8  
*(Controlli)*

1. Il Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto.
2. Il programma annuale dei controlli di cui al precedente comma riguarda almeno l'1% del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza.
3. Le autorità competenti ad eseguire i controlli di cui ai commi precedenti si avvalgono della check list di cui all'Allegato III del presente decreto.
4. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.



ART. 9  
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda, che non provvede alla registrazione della azienda presso il Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,00 euro a 30.987 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 2.000,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro aziendale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4 comma 1 e 2 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro, per ogni operazione non registrata.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1800,00 euro per ogni capo macellato.
10. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermo restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
11. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.



ART. 10

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare **nuovi o maggiori** oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11

*(Norme transitorie e finali)*

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 sono abrogati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, modifica gli allegati di cui al presente decreto, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





### 1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3

- Il responsabile legale dell'azienda entro venti giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio.
- Il Servizio veterinario competente per territorio attribuisce il codice aziendale alfanumerico recante nell'ordine:
  - la sigla *IT*,
  - le ultime tre cifre del codice *ISTAT* del Comune ove ha sede l'azienda
  - la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda
  - il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda;
- Il Servizio Veterinario provvede a registrare in BDN le seguenti informazioni relative a :
  - a) azienda: codice aziendale; indirizzo dell'azienda; coordinate geografiche dell'azienda;
  - b) struttura zootecnica:
    - tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico);
    - denominazione o ragione sociale;
    - nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centri materiali genetici, centri di raccolta, ecc);
    - nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
    - la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
    - gli animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali).
  - c) se la struttura è l'allevamento bisogna indicare altresì:
    - relativamente all'orientamento produttivo specificare se:
      - i) "*da ingrasso*" (allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso; si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso);
      - ii) "*da riproduzione*" (allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione).
    - relativamente alla tipologia produttiva specificare:
      - i) *per gli allevamenti da ingrasso*: "**ciclo completo**" (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); "**svezzamento o magronaggio o finissaggio**" (allevamenti in cui sono allevati suini in determinate fase di accrescimento); "**familiare**" (allevamento in cui sono allevati suini non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti); "**stagionale**" (allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell'anno).
      - ii) *per gli allevamenti da riproduzione*: "**ciclo chiuso**" e "**ciclo aperto**" (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori).
    - il sistema multisito: **SI/NO**.



- Relativamente alla tipologia d'allevamento, specificare se: "semibrado" o "stabulato".
- Relativamente alla modalità di allevamento: specificare se: "convenzionale" o "biologico".

d) se la struttura è la stalla di sosta l'orientamento produttivo dovrà essere distinto tra:

- "da macello" (che movimentano esclusivamente verso il macello);
- "da vita" (che movimentano anche verso altri allevamenti).

- o Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio veterinario competente per territorio la variazione di uno dei dati elencati alle precedenti lettere b), c) e d), oppure la cessazione dell'attività, in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro aziendale. Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate.
- o Il Servizio veterinario competente per territorio inoltre provvede a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni:
  - a) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati;
  - b) qualifica sanitaria distinta in:
    - Accreditato
    - Non accreditato

## 2- IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ex articolo 5

L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo la seguente modalità:

esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, all'interno del padiglione auricolare. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale) di cui al paragrafo 1 del presente allegato. L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. E' consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute.

## 3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN ex articolo 4

Il detentore degli animali direttamente o tramite persona delegata dovrà registrare in BDN i seguenti dati:

- consistenza totale corrispondente a quanto riportato sul registro aziendale al 31 dicembre dell'anno corrente dei suini presenti con età superiore ai 70 giorni (da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo);



- totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo);
- numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

#### **4- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN ex articolo 4**

Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento:

- numero degli animali movimentati in entrata o uscita;
- codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;
- cause della movimentazione;
- data di arrivo o di partenza;
- numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

#### **5 – REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN di cui all'articolo 4, comma 6**

Il responsabile del macello direttamente o tramite persona delegata registra in BDN i seguenti dati entro 7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni:

a) per ciascuna partita di suidi macellati:

- la data dell'avvenuta macellazione;
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati distinti per categoria;
- Il sesso degli animali macellati (per i riproduttori);

b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti dai altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi del certificato sanitario;
- numero di animali macellati distinti per categoria;
- la data dell'avvenuta macellazione;
- Il sesso degli animali macellati (per i riproduttori).



Allegato II (articolo 4)

**REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO**

Allegato III (articolo 8)

**CHECK LIST**







<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sequestro capi														
Altro .....																
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE																
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE																
DATA CONTROLLO: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="font-size: 8px;">Mese</td> <td style="font-size: 8px;">Anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						2	0			Giorno	Mese	Anno				
			2	0												
Giorno	Mese	Anno														
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE .....																
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO .....		FIRMA DEL CONTROLLORE .....														
<b>NOTE PER LA COMPILAZIONE</b>																
Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda e inoltre la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda. <b>In allegato la legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione.</b>																

**LEGENDA**

<b>1 - Mancata identificazione degli animali</b>
<b>I10 - Identificazione dell'animale mancante</b>
<b>2 - Irregolare identificazione dei capi</b>
<b>I11 - Identificazione dell'animale non corretta</b>
<b>I23 - Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla</b>
<b>I24 - Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento</b>
<b>3 - Incongruenze del registro d'azienda</b>
<b>I20 - Registro di stalla mancante</b>
<b>I21 - Registro di stalla non aggiornato / non conforme</b>
<b>I22 - Registro di stalla non compilato in ogni sua parte</b>
<b>4 - Mancata notifica delle movimentazioni</b>
<b>I40 - Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda</b>

